

---

Dott. Paolo Alinovi  
Dott. Alberto Guiotto  
Dott. David John Ferrari  
Dott. Stefano Mattioli

Dott. Corso Maranghi  
Dott. Cristian Tundo

## Circolare per la clientela n. 9

---

del 11 giugno 2021

### **Oggetto: Credito d'imposta per investimenti pubblicitari 2021 e 2022 alla luce delle recenti modifiche introdotte dal Decreto Sostegni-bis**

Gentile Cliente,

con la presente siamo a riproporre (si veda anche la nostra circolare n. 4 inviata il giorno 2 marzo 2021) i tratti principali e le indicazioni pratiche per la fruizione del credito d'imposta per investimenti pubblicitari, c.d. "Bonus pubblicità"<sup>1</sup>, per il 2021 e 2022 **alla luce delle recenti novità introdotte** dal cd. Decreto Sostegni-bis (D.L. 25.5.2021 n. 73) che vanno a modificare quanto precedentemente disposto dalla Legge di Bilancio 2021 (oggetto della nostra citata circolare n. 4-2021).

Il Decreto Sostegni-bis ha, quindi, rimodulato alcuni caratteri dell'agevolazione fiscale in analisi per gli anni 2021 e il 2022 la quale, è riconosciuta in favore delle imprese / enti non commerciali / lavoratori autonomi che

- investono in "campagne pubblicitarie" su giornali quotidiani / periodici, anche in formato digitale;
- investono in "campagne pubblicitarie" sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali (la reintroduzione dell'agevolazione degli investimenti in campagna pubblicitarie anche sulle emittenti televisive e radiofoniche nazionali è avvenuta ad opera del citato Decreto Sostegni-bis, inizialmente non previsti nella versione di cui alla Legge di Bilancio 2021), analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato,

---

<sup>1</sup> L'art. 57-bis, DL n. 50/2017 ha introdotto uno specifico credito d'imposta connesso con le "campagne pubblicitarie" attuate da imprese / lavoratori autonomi in un determinato periodo.

Successivamente l'art. 4, DL n. 148/2017, c.d. "Collegato alla Finanziaria 2018", ha esteso l'agevolazione anche agli enti non commerciali e alle campagne pubblicitarie sostenute sulla stampa (quotidiana e periodica) "on line".

nella misura unica del 50% degli investimenti effettuati per ognuno dei citati anni.<sup>2</sup>

Indicazione generali

A descrizione e presentazione di quanto anticipato, di seguito una tabella esplicativa contenente le indicazioni generali del beneficio fiscale in esame:

| Ambito  | Descrizione   |
|---|---|
| Soggetti beneficiari                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Imprese / enti non commerciali;</li> <li>• lavoratori autonomi;</li> </ul> a prescindere dalla forma giuridica / dimensione aziendale / regime contabile / iscrizione ad un Albo professionale.  |
| Investimenti agevolabili (per il 2021 e 2022) | Acquisto di spazi pubblicitari / inserzioni commerciali effettuate tramite: <ul style="list-style-type: none"> <li>• stampa periodica / quotidiana (nazionale o locale) anche “on line”;</li> <li>• emittenti televisive e radiofoniche locali e <b>nazionali</b>, analogiche o digitali.</li> </ul> Al fine dell’agevolazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>• i giornali devono essere iscritti presso il competente Tribunale / Registro degli operatori di comunicazione (ex art. 1, comma 6, lett. a), n. 5), Legge n. 249/97) ed avere un direttore responsabile.</li> <li>• le emittenti radiofoniche / televisive locali devono essere iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione (ex art. 1, comma 6, lett. a), n. 5), Legge n. 249/97).</li> </ul> Come chiarito dal Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria sono ammissibili all’agevolazione in esame anche gli investimenti pubblicitari effettuati sul sito web di un’agenzia di stampa se rispetta le già menzionate condizioni. <p>Si rammenta che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'importo da considerare ai fini dell'agevolazione è costituito dall'ammontare delle spese di pubblicità, al netto dell'IVA se detraibile. In caso di IVA indetraibile, l'importo da considerare ai fini dell'agevolazione è costituito dall'ammontare complessivo della spesa pubblicitaria (imponibile + IVA).</li> <li>• l'ammontare delle spese agevolabili va individuato in base al principio di competenza ex art. 109, TUIR<sup>3</sup>. L’effettivo sostenimento delle spese</li> </ul> |

<sup>2</sup> Novità prevista dall’art.67 comma 10 del Decreto Sostegni-bis) ed inserita nell’art. 57-bis, DL n. 50/2017, comma 1-quater.

<sup>3</sup> Le spese si considerano sostenute secondo l'art. 109 del TUIR, in base al quale "i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni stesse sono

|   |   |
|---|---|
|   | <p>agevolabili deve risultare da un'apposita attestazione (certificazione) rilasciata da un soggetto abilitato al rilascio del visto di conformità delle dichiarazioni ovvero da un Revisore legale dei conti. Tale attestazione, insieme alle fatture aventi per oggetto gli acquisti agevolabili, non dovrà essere allegata al modello di comunicazione, ma solo tenuta agli archivi, in modo da metterla a disposizione dei funzionari dell'Agenzia delle Entrate al momento di un'eventuale attività di controllo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le spese per l'acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie / costi di intermediazione / ogni altra spesa diversa dall'acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connesso.</li> </ul> <p>Sono escluse le spese sostenute per l'acquisto di spazi destinati ai seguenti servizi particolari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• televendite di beni / servizi di qualunque tipologia;</li> <li>• servizi di pronostici / giochi / scommesse con vincite di denaro;</li> <li>• servizi di messaggeria vocale / chat-line con servizi a sovrapprezzo</li> </ul>  |
| <p>Condizioni per beneficiare dell'agevolazione (2021 e 2022)</p> | <p>Come prima accennato <b>per il 2021 e 2022 la quantificazione dell'agevolazione è nelle seguenti modalità:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Investimenti pubblicitari su stampa periodica / quotidiana (nazionale o locale) anche "on line" → misura unica del 50% degli investimenti effettuati nel singolo anno nel quale sono stati effettuati gli investimenti.</li> <li>• Investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato → <b><u>misura unica del 50% degli investimenti effettuati nel singolo anno nel quale sono stati effettuati gli investimenti</u></b> (novità rispetto alle disposizioni previste dalla Legge di Bilancio 2021 ed a quanto esposto nella nostra circolare n. 4 del 2021 a supporto, in cui era prevista la misura unica del 75%, ma sul valore incrementale dei medesimi investimenti effettuati nel singolo anno nel quale sono stati effettuati gli investimenti, rispetto all'anno 2020).</li> </ul> <p>Possono quindi accedere a questo beneficio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i soggetti che programmano investimenti inferiori rispetto a quelli effettuati nel 2020;</li> <li>- i soggetti che nell'anno 2020 non abbiano effettuato investimenti pubblicitari;</li> </ul> |

*ultimate*". Non rileva quindi il momento in cui viene emessa la fattura o viene effettuato il pagamento. Il pagamento può essere effettuato con qualsiasi mezzo.

|                                |  |
|--------------------------------|--|
|                                | - i soggetti che hanno iniziato la loro attività nel corso dell'anno 2021.   |
| Utilizzo del credito d'imposta | Il credito d'imposta in esame va utilizzato esclusivamente in compensazione nel mod. F24, tramite i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline).<br>A tal fine, nel mod. F24 va riportato il codice tributo "6900", istituito dall'Agenzia con la Risoluzione 8.4.2019, n. 41/E (quale "anno di riferimento" va riportato l'anno di concessione del credito) e potrà essere utilizzato a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che comunica l'ammontare spettante <sup>4</sup> . |
| Indicazione nel mod. REDDITI   | Il credito d'imposta spettante va indicato nel mod. REDDITI del periodo d'imposta di maturazione e di quelli di utilizzo dello stesso.   |
| Cumulabilità                   | L'agevolazione in esame è alternativa e non cumulabile, in relazione alle medesime voci di spesa, con altre agevolazioni statali / regionali / europee "salvo che successive disposizioni di pari fonte normativa non prevedano espressamente la cumulabilità" dell'agevolazione stessa.   |

In aggiunta a riguardo del bonus in esame, si precisa che:

- il tetto di spesa agevolabile, ovvero il valore massimo messo a disposizione dalle casse dello Stato per l'agevolazione in questione, per l'anno 2021 è pari ad € 90 milioni<sup>5</sup>.
- ai fini della concessione dell'agevolazione, l'ordine cronologico di presentazione delle domande non è rilevante. Nell'ipotesi di insufficienza delle risorse disponibili, infatti, è prevista la ripartizione percentuale tra tutti i soggetti che, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità, hanno presentato nei termini la comunicazione telematica.
- è concesso nel rispetto dei requisiti stabiliti per gli aiuti "*de minimis*" di cui al Regolamento UE n. 1407/2013 e Regolamento UE n. 1408/2013.
- è tassato ai fini IRPEF / IRES e IRAP.

#### Accesso al credito d'imposta 2021

Per accedere al beneficio in esame per il 2021 il soggetto interessato deve presentare, secondo le nuove scadenze stabilite dalle modifiche apportate dal Decreto sostegni-*bis*:

- **dall'1.9 al 30.9.2021** la "**Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta**", contenente i dati relativi agli investimenti effettuati / da effettuare nell'anno, a carattere "prenotativo".

**NB:** Le comunicazioni inviate tra il 1.03. e il 31.03.2021 restano comunque valide: ove, alla luce delle

<sup>4</sup> Si ritiene, prudenzialmente, previa firma della citata certificazione.

<sup>5</sup> Valore ridefinito, rispetto ai precedenti 50ML€ stanziati dalla Legge di bilancio 2021, dall'art. 67, comma 10, DL n. 73/2021 ed inserito nell'art. 57-bis, DL n. 50/2017, comma 1-quater.

novità descritte, si riscontrassero ulteriori investimenti agevolabili effettuati/da effettuare non comunicati nel modello “prenotativo” già inviati, potranno essere sostituiti da nuovi modelli che dovranno essere rinviati dall’1.9 al 30.9.2021;

- dall’1.1 al 31.1.2022 la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, con la quale dichiarare l’effettiva realizzazione degli investimenti indicati nella Comunicazione “prenotativa” precedentemente presentata (di fatto viene confermato / rettificato quanto comunicato in precedenza).

Nelle prossime settimane provvederemo ad inviare un’ulteriore comunicazione indicandovi le tempistiche utili al recupero della documentazione e delle informazioni necessarie a poter predisporre il modello di comunicazione “prenotativo”, lasciandovi nel contempo l’opportunità di eventualmente rivedere gli investimenti pubblicitari per l’anno in corso alla luce delle novità sopra descritte.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare direttamente il Dott. Michele Tardini ([michele.tardini@agfm.it](mailto:michele.tardini@agfm.it)) e il Dott. Stefano De Rosa ([stefano.derosa@agfm.it](mailto:stefano.derosa@agfm.it)).

\* \* \*

Tutto quanto sopra esposto, lo studio AGFM resta a vostra disposizione per ogni chiarimento si renda necessario.